



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI CAGLIARI
REPARTO TECNICO-AMMINISTRATIVO
SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
Via dei Calafati n. 17 – tel. 070/60517283 – cpcagliari@mit.gov.it

ORDINANZA N. 236/2018

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Cagliari:

- VISTA** l'istanza n. 406-18 prot. 781/18 della società Sub Service s.r.l., con sede in Mogoro (OR), intesa ad ottenere la proroga dell'autorizzazione ad eseguire i lavori di bonifica bellica sistematica subacquea nelle aree prospicienti il Pontile Sud e Isola 1-2 dell'impianto di raffinazione di prodotti petroliferi Sarlux di Sarroch, mediante l'utilizzo delle motobarche SILVIO II – OS 1254, CELINA II – OS1279 e di personale subacqueo (O.T.S.);
- VISTA** l'autorizzazione n. 919/2018 del 23.11.2018 di questa Capitaneria di porto, nonché la proroga della stessa sino al 31 gennaio 2019;
- VISTA** l'Ordinanza n. 215/18 del 23.11.2018 di questa Capitaneria di porto;
- CONSIDERATA** la necessità di salvaguardare la sicurezza della navigazione, tutelare la vita umana in mare e consentire la regolare esecuzione dei lavori;
- VISTI** gli artt. 30, 62, 71 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del Regolamento di Esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che nel periodo compreso **tra il 01 gennaio ed il 31 gennaio 2019**, in orario diurno ed in condizioni meteomarine favorevoli, verranno eseguiti lavori di bonifica bellica sistematica subacquea negli specchi acquei adiacenti il Pontile Sud e Isola 1-2 dell'impianto costiero di raffinazione di prodotti petroliferi Sarlux di Sarroch, come meglio evidenziato nella tabella e nello stralcio grafico allegati che fanno parte integrante del presente provvedimento, mediante l'utilizzo delle motobarche SILVIO II – OS 1254, CELINA II – OS1279 e di personale subacqueo.

ORDINA

ART. 1 – Fermo restando quanto già previsto nei vigenti provvedimenti di interdizione emanati ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione, in presenza delle menzionate unità, gli specchi acquei interessati saranno interdetti alla navigazione di qualsivoglia unità navale e a qualsiasi tipo di attività incompatibile con la presenza di tale mezzo e di personale subacqueo in immersione (ivi comprese l'attività commerciale, la pesca, la balneazione, le immersioni, etc.).

ART. 2 – E' fatto obbligo ai comandanti delle motobarche SILVIO II – OS 1254 e CELINA II – OS1279 di issare i segnali prescritti dal Codice Internazionale dei Segnali, di rimanere in ascolto radio continuo VHF sui canali 16 (156.800Mhz) e 12 (canale di lavoro dei Piloti) e di comunicare immediatamente alla Sala operativa della Capitaneria di porto di Cagliari eventuali anomalie e/o impedimenti nello svolgimento dei lavori di cui trattasi.

ART. 3 – È fatto obbligo alla Società esecutrice dei lavori, nonché ai comandanti delle sopra citate motobarche, di osservare gli obblighi dettati dalle norme e prescrizioni in materia di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità, nonché all'adozione di tutti quei provvedimenti obbligatori ed opportuni finalizzati a prevenire possibili danni a persone e/o cose. Il personale O.T.S. impiegato dovrà, comunque, essere sempre individuabile in acqua mediante apposito segnale.

ART. 4 – Fatto comunque salvo il disposto dell'art. 1, è fatto inoltre obbligo ai comandanti delle motobarche, in accordo con la locale Corporazione Piloti, di stabilire le procedure finalizzate a far eseguire con i dovuti margini di sicurezza le manovre delle navi presso l'approdo di Sarroch durante le fasi di attività delle rispettive unità. Tali operazioni, nell'eventualità che si possano verificare potenziali pericoli per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, dovranno obbligatoriamente prevedere l'interruzione e lo sgombero della porzione dello specchio acqueo interessato per il tempo necessario all'effettuazione delle manovre.

Le motobarche, cessata l'attività giornaliera, dovranno essere convenientemente ormeggiate secondo quanto prescriverà la locale Autorità marittima.

ART. 5 – E' fatto obbligo alla locale Corporazione Piloti, una volta ricevuta notizia dell'arrivo o della partenza di una nave dall'approdo di Sarroch, di prendere diretti contatti con i comandanti delle motobarche SILVIO II – OS 1254 e CELINA II – OS1279 per permettere alle stesse di attuare quanto prescritto nel precedente art. 4, dandone altresì immediata comunicazione alla Sala Operativa Sezione staccata di Sarroch della Capitaneria di porto di Cagliari.

ART. 6 – Resta inteso che il responsabile delle attività di indagine dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni, permessi e nulla osta che, a diverso titolo, la vigente normativa impone per lo svolgimento delle attività di cui si tratta. La presente ordinanza costituisce provvedimento emanato ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, emanato all'esclusivo fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare: rimangono, pertanto, impregiudicati i provvedimenti di ogni altro ente competente, ed in particolare quanto eventualmente disposto in merito ai profili previsti dall'art. 6, comma 1, lett. a, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ss.mm.ii, nonché dalle pertinenti disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nelle parti applicabili.

ART. 7 – Il termine dei lavori dovrà essere immediatamente riferito all'Autorità marittima e l'area interessata dovrà essere ripristinata e lasciata in condizioni di sicurezza, anche per quanto riguarda eventuali attività che, in connessione all'esecuzione dei lavori in oggetto, abbiano anche incidentalmente riguardato eventuali infrastrutture del porto. Queste ultime, durante i lavori dovranno essere sgomberate e ne sarà riconsentito l'utilizzo ai fini di ormeggio solo ad avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza.

ART. 8 – I trasgressori, ove non ricorra altra sanzione amministrativa ovvero ipotesi di reato, saranno puniti a norma degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché ritenuti responsabili civilmente e penalmente di eventuali danni arrecati a cose e/o persone, qualora derivanti da comportamenti illeciti e/o pregiudizievoli.

ART. 9 – E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che verrà resa pubblica ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, abrogando la precedente ordinanza n. 181/2017 del 04.09.2017, in preambolo citata.

Cagliari **31.12.2018**

d'ordine
IL CAPO REPARTO TEC./AMM.VO
C.F. (CP) Giulio PIRODDI

Documento informatico firmato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n.39. Il documento firmato originale è giacente agli atti di questo Ufficio.

Pontile

Punto	Latitudine	Longitudine
B	39° 5'11.25"N	9° 2'9.26"E
A	39° 4'53.42"N	9° 1'25.85"E
D	39° 4'50.86"N	9° 1'27.49"E
C	39° 5'9.13"N	9° 2'11.71"E

P3 – P4

Punto	Latitudine	Longitudine
P1	39° 5'16.44"N	9° 2'6.69"E
P2	39° 5'13.69"N	9° 2'3.28"E
P3	39° 5'13.00"N	9° 2'4.59"E
P4	39° 5'15.41"N	9° 2'7.75"E

Isola 1

Punto	Latitudine	Longitudine
I1-1	39° 5'10.45"N	9° 3'3.01"E
I1-2	39° 5'9.69"N	9° 3'3.77"E
I1-3	39° 5'11.94"N	9° 3'6.80"E
I1-4	39° 5'12.72"N	9° 3'6.09"E

Isola 2

Punto	Latitudine	Longitudine
I2-1	39° 5'7.85"N	9° 3'1.33"E
I2-2	39° 5'5.21"N	9° 3'4.13"E
I2-3	39° 5'6.97"N	9° 3'6.90"E
I2-4	39° 5'9.76"N	9° 3'4.28"E



© 2018 Google

Google Earth

Data di acquisizione delle Immagini: 3/17/2017 39°04'59.18"N 9°01'46.08"E elev 0 m alt 1.44 km